



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **15** del **29/04/2022**

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PIANORO E SINGOLI VOLONTARI CIVICI E ISTITUZIONE DEL RELATIVO REGISTRO COMUNALE

Il giorno **29 aprile 2022** alle ore **20:30** nella sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

Franca FILIPPINI	presente	Gianluca LELLI	presente
Gabriele MINGHETTI	presente	Massimo BERNARDI	assente
Francesca RIZA	presente	Luca VECCHIETTINI	presente
Francesca BENAZZI	presente	Giulia TOVOLI	presente
Consuelo TINTI	presente	Pier-Luigi ROCCA	presente
Irene COLANTUONI	presente	Edoardo CAVALIERI	assente
Filippo Maria ZANIBONI	presente	Luca D'ORISTANO	presente
Alessandro SKUK	presente	Alberto ABBRUZZESE	presente
Valentina FRANCI	presente		

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Giancarlo BENAGLIA, Stefano BUGANÈ, Flavia CALZÀ, Marco ZUFFI

Il Segretario Generale, **MARCO CARAPEZZI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **GABRIELE MINGHETTI**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri LELLI Gianluca, ZANIBONI Filippo Maria e D'ORISTANO Luca.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 3 comma 5 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 secondo cui "I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini ...";

- il comma 315 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale "Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore...";

- il D.Lgs. 03.07.2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore", e s.m.i., ed in particolare l'art. 17 disciplinante il volontario e l'attività di volontariato;

Richiamata, inoltre, la deliberazione della Corte dei Conti –Sezione delle Autonomie- n. 26 del 24.11.2017, la quale enuncia il seguente principio di diritto: "Gli Enti Locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale";

Evidenziato, sulla scorta di tali disposizioni, che non sussistano preclusioni a che singoli volontari scelgano di porre il proprio tempo e le proprie capacità al servizio del Comune, essendo quest'ultimo capace di indirizzare in modo più proficuo la loro attività alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario disciplinare i rapporti con coloro che vorranno collaborare attivamente con il Comune mediante apposito regolamento;

Visto l'allegato "*Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di Pianoro e singoli volontari civici e istituzione del relativo registro comunale*", composto da n. 14 articoli;

Dato altresì atto che la competente Commissione consiliare Affari Generali ha esaminato in data 21.04.2022 la bozza di Regolamento;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte dell'assessore Stefano Buganè, il successivo dibattito e la dichiarazione di voto acquisiti nella registrazione audio digitale ed integralmente trascritti nel documento allegato al presente verbale;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area V – Istruzione Cultura Partecipazione e dal Responsabile Finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voto favorevole unanime espresso per alzata di mano;



D E L I B E R A

1. Di approvare, sulla scorta delle motivazioni di fatto e di diritto meglio illustrate in premessa, il “Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di Pianoro e singoli volontari civici e istituzione del relativo registro comunale”, composto da 14 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di provvedere alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni generali” ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Infine, in relazione all’urgenza, con ulteriore separata votazione palese riportante unanime esito favorevole, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PIANORO E SINGOLI VOLONTARI CIVICI E ISTITUZIONE DEL RELATIVO REGISTRO COMUNALE

Sommario

1. Principi generali.....	2
2. Definizione di volontario civico singolo.....	2
3. Registro Comunale dei Volontari Singoli.....	2
4. Aree tematiche individuate e descrizione delle attività.....	2
5. Requisiti dei volontari singoli.....	3
6. Iscrizione al Registro.....	4
7. Il rapporto di collaborazione fra il Comune e il singolo volontario civico.....	4
8. Impegni reciproci.....	6
9. Spese per le attività.....	7
10. Cancellazione.....	7
11. Revisione.....	7
12. Trattamento dei dati personali.....	7
13. Pubblicità del registro.....	7
14. Entrata in vigore.....	8

1. Principi generali

Il Comune di Pianoro, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, con l'obiettivo di riconoscere e dare espressione al valore sociale ed alla funzione dell'attività di volontariato, promuove e favorisce tutte le attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, sia tramite le Libere Forme Associative (di cui a propria Delibera di Consiglio comunale n. 18/2014), sia individualmente – intendendo con ciò la volontà del singolo cittadino di mettersi a disposizione della propria comunità in modo spontaneo, gratuito, per fini di solidarietà e di promozione sociale. Il Comune di Pianoro riconosce nelle prestazioni volontarie senza fini di lucro una risorsa fondamentale per rappresentare i bisogni ed interagire con l'Amministrazione, nella realizzazione delle politiche educative, sociali, culturali, sportive, urbane e ambientali e, a tal fine, accoglie positivamente le manifestazioni di interesse provenienti dai volontari, ovvero sollecita a sua volta, con proposte specifiche, la partecipazione e la collaborazione dei volontari.

2. Definizione di volontario civico singolo

Per attività di volontariato singolo deve pertanto intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario civico, nelle specifiche aree tematiche e nei servizi individuati dal Comune come da successivo art.4, in una logica di complementarità e non sostitutiva dei servizi di competenza dell'Ente, anche se gestiti da soggetti esterni, né del volontariato organizzato. I suoi riferimenti normativi sono la deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 20.4.1998 e il presente regolamento. Per l'area tematica "sociale" di cui successivo art. 4, materia delegata dal Comune di Pianoro all'Unione dei Comuni Savena-Idice, si fa riferimento al Regolamento dell'Unione dei Comuni Savena-Idice approvato con propria Delibera di Consiglio n. 21 del 17-05-2018.

3. Registro Comunale dei Volontari Singoli

Il Comune di Pianoro, in base a quanto indicato dalle norme nazionali (Codice Terzo Settore D. Lgs 03/07/2017 n° 117 e s.m.i. e successivi decreti attuativi) in materia di associazionismo e volontariato ed in applicazione degli indirizzi di cui alla DGR Emilia Romagna n. 521 del 20.04.1998 sopra menzionata, allo scopo di attivare e regolamentare le forme di collaborazione tra il Comune e singoli cittadini interessati a svolgere attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, istituisce, redige ed aggiorna il Registro Comunale dei singoli volontari civici.

4. Aree tematiche individuate e descrizione delle attività

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

4.1 Aree Tematiche

Per l'attivazione di forme di rapporto con singoli volontari civici, alle condizioni indicate ai successivi articoli, sono individuate le seguenti aree tematiche:

- area scolastica/educativa;

- area sociale;
- area civica/culturale/sportiva/ricreativa
- area tecnica/urbanistica/ambientale;
- area gestionale relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune

4.2 Esempi di attività

Costituiscono esempio (elenco esemplificativo e non esaustivo) di attività che possono essere svolte dai singoli volontari civici:

- presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale;
- presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita studenti;
- accompagnamento degli alunni nei percorsi Pedibus, scuolabus, uscite didattiche e similari;
- sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di iniziative di promozione turistica, culturale, sportiva, etc.
- transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a fiere, mercati, manifestazioni culturali e sportive, etc.
- attività di piccola manutenzione di aree, locali, attrezzature e arredi comunali, anche in occasione di calamità naturali e come supporto ad altri operatori comunali;
- attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali;
- attività di supporto a favore di persone anziane e disabili.

4.3 Ulteriori aree di attività

Il Comune si riserva altresì la facoltà di ampliare l'elenco delle aree di attività, nel rispetto della normativa vigente ed applicabile. Allo scopo di rendere l'elenco delle attività maggiormente rispondente ai bisogni del territorio, le aree tematiche e le attività possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale.

4.4 Altri soggetti

Gli enti, gli organismi, le associazioni, le cooperative e le società che per conto del Comune gestiscono servizi possono, con precisa manifestazione di volontà formalmente trasmessa al Comune, richiedere di avvalersi dell'attività dei volontari singoli iscritti nell'apposito registro comunale, assumendosi i medesimi compiti e le medesime responsabilità previste dal presente Regolamento in carico al Comune di Pianoro.

5. Requisiti dei volontari singoli

I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c) essere cittadino italiano, o comunitario, o cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE;
- d) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni, nonché di misure che escludano, secondo la normativa vigente l'accesso al Pubblico impiego presso la PA.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di volontariato, potrà essere richiesto al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l'idoneità psico fisica allo svolgimento del progetto stesso nonché opportuno libretto sanitario nel caso in cui l'attività da espletare lo richieda espressamente.

All'atto del conferimento dell'incarico, i Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato verificano preventivamente il mantenimento dei requisiti in capo al volontario.

6. Iscrizione al Registro

Le domande vanno presentate tramite un apposito modulo di iscrizione, da compilare personalmente on line o tramite appuntamento con l'ufficio. Nel modulo andranno indicate, oltre alle generalità complete del volontario, autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui art.5; le attività per le quali si rende disponibile nonché la disponibilità in termini di tempo, le eventuali cognizioni tecniche e pratiche in possesso e/o esperienze maturate nell'ambito scelto. Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento di identità e copia del permesso di soggiorno CE.

Alla domanda è possibile allegare curriculum vitae dell'interessato, attestante le sue conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività per cui si rende disponibile.

Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate dal Responsabile competente per materia.

L'iscrizione avviene automaticamente con la presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti.

7. Il rapporto di collaborazione fra il Comune e il singolo volontario civico

- a) L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli esclusivamente per le attività che non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto. Può avvalersi di volontari aderenti a organizzazioni di volontariato o ad associazioni di promozione sociale esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni di appartenenza ovvero per specifiche attività che venissero individuate come necessarie e/o integrative oppure nell'ambito di un patto di collaborazione civica.
- b) L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare da parte del Comune la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
- c) Con la prestazione volontaria nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte.
- d) Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
- e) Il Comune non può avvalersi dell'opera volontaria dei propri dipendenti.
- f) L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

7.1 Avvio del rapporto di collaborazione

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui sopra si coordinano con l'operatore pubblico responsabile delle stesse, al quale compete l'avvio del Rapporto di collaborazione tra Comune e singolo volontario.

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e volontari singoli, questi e i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

- da parte dell'Amministrazione: la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi, la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra Comune e volontari; l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- da parte dei volontari: la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e a titolo gratuito, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione, assicurando continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività; la dichiarazione di operare nel rispetto del Codice dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti adottato dal Comune di Pianoro approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 22.01.2014 (successivamente indicato come Codice di comportamento) nonché del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Pianoro.

Al Responsabile del servizio competente per attività, interessato alla collaborazione con il volontario, compete:

1. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari da inserire nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
2. definire e sottoscrivere il/i Programma/i Operativo/i riportante:
 - il tipo di progetto da realizzare
 - il programma delle attività da svolgere
 - il numero delle ore previste e i luoghi di svolgimento
 - il percorso formativo, anche in merito alla sicurezza
 - la copertura assicurativa
 - il nome del referente responsabile dell'esecuzione delle attività a cui è attribuito il compito di coordinare e seguire il volontario
3. il controllo e il coordinamento delle attività.

I singoli volontari civili devono rapportarsi con il referente responsabile dell'esecuzione delle attività, al quale compete anche di:

- a. organizzare la formazione/informazione tecnica preventiva e in materia di sicurezza;
- b. vigilare sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali beneficiari;

- c. accertarsi che queste vengano svolte secondo quanto previsto dal Programma Operativo con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- d. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i beneficiari, effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli;

Il Programma Operativo deve essere sottoscritto dal volontario prima dell'avvio delle attività.

8. Impegni reciproci

L'Amministrazione comunale è tenuta a:

- a. garantire ai volontari – con oneri a proprio carico – adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile, contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per fatti occorsi nel regolare svolgimento delle attività del progetto;
- b. fornire occasioni concrete di affiancamento, aggiornamento, informazioni qualificate ai volontari impegnati in attività che richiedono competenze particolari e specifiche, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare;
- c. comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento e sul programma delle attività approvate;
- d. dotare il volontario di cartellino identificativo, che dovrà essere portato in modo ben visibile per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e della cittadinanza;
- e. rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con l'ente singolarmente, ovvero in forma associata.
- f. promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa;
- g. le eventuali attività formative e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, se necessari per lo svolgimento dell'attività.

Il volontario si impegna a:

- a. assicurare l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo necessario e preventivamente concordato con il responsabile comunale;
- b. dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
- c. operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione, ed essere disponibile alle verifiche concordate;
- d. operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- e. Il volontario è direttamente e personalmente responsabile per danni a persone o cose derivanti da comportamento doloso e negligente nello svolgimento delle attività, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. Il volontario dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e dal Piano di Prevenzione della Corruzione approvati dal Comune, documenti che

dovranno essergli consegnati in copia e che dichiarerà di accettare. La violazione, accertata da parte del Comune, degli obblighi da questi derivanti, comporterà la cancellazione del volontario dal Registro.

9. Spese per le attività

L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo né dal Comune di Pianoro, né dall'eventuale beneficiario, né dai soggetti eventualmente interessati alla collaborazione con i volontari. Le spese che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività del volontariato sono a carico del Servizio per il quale presta la propria opera.

10. Cancellazione

L'Amministrazione cancella il nominativo di un volontario dal Registro in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:

- a. espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
- b. gravi negligenze nello svolgimento delle attività, riscontrate e comunicate in forma scritta dal Servizio competente o su segnalazione da parte dei beneficiari delle attività stesse;
- c. ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali il volontario aveva dato la sua disponibilità e definite nel Piano Operativo
- d. perdita dei requisiti;
- e. mancata risposta entro i termini previsti dalle procedure periodiche di revisione, di cui al successivo art. 11 ;
- f. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal Piano di Prevenzione della Corruzione approvati dal Comune;
- g. decesso del volontario.

11. Revisione

Annualmente, al fine di verificare la volontà di permanere nel Registro, il Comune invia ai volontari una mail chiedendo di aggiornare la propria scheda, comprensiva dell' autocertificazione del mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 5. In caso di mancata risposta l'ufficio procederà a convocare il volontari. In caso di ulteriore mancata risposta, si provvederà alla cancellazione.

12. Trattamento dei dati personali

Qualora il volontario, nello svolgimento delle attività prestate, venisse in possesso di dati personali, gli stessi dovranno essere trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD), che il volontario è obbligato a rispettare

13. Pubblicità del registro

Il Registro Comunale dei volontari singoli dovrà essere pubblicato on-line e costantemente aggiornato.

14. Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Trascrizione integrale interventi punto n. 2 all'ordine del giorno della seduta consiliare del 29/04/2022: "Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il comune di Pianoro e singoli volontari civici e istituzione del relativo registro comunale"

PRESIDENTE:

Diciamo che è arrivato dopo, ma va benissimo. Quindi il punto n. 2 è: "Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di Pianoro e singoli volontari civici e istituzione del relativo registro Comunale". Do la parola all'Assessore Buganè che credo illustri il punto.

ASSESSORE BUGANÈ:

Sì, grazie Presidente. Allora, con questo regolamento andiamo a disciplinare un'area che al momento non era coperta, diciamo che il Comune di Pianoro riconosce nelle prestazioni volontarie senza fini di lucro una risorsa fondamentale per rappresentare i bisogni e interagire con l'Amministrazione nella realizzazione delle politiche educative, sociali, culturali, sportive, urbane e ambientali. Come abbiamo già e come il Dottor Demaria ha già ampiamente descritto nella Commissione Affari Generali del 21 aprile ultimo scorso, con questo regolamento andiamo a disciplinare appunto il contributo dei volontari singoli sull'attività del territorio. Il volontario singolo quindi è colui che non fa parte di un'associazione, non fa parte di un ente del terzo settore e che si propone in autonomia per coprire alcune attività che si ritiene in grado di fare. Il registro verrà quindi tenuto dall'ente. Verrà tenuto dall'ente, l'area specifica si occuperà di regolamentare l'attività del volontario, le principali aree, le aree tematiche saranno la scolastica educativa, sociale, culturale sportiva, urbanistica, gestionale e le attività di supporto al Comune. Ovviamente i requisiti dovranno essere persone maggiorenni, dovranno avere idoneità psicofisica, dovranno non avere condanne passate in giudicato, tutte le stesse caratteristiche che portano a potere partecipare o meno alla vita dell'ente. L'iscrizione al registro verrà quindi validata direttamente dall'area per il quale la persona si propone di fare il volontario. Verrà validato il progetto, verranno identificate le ore e verrà quindi individuata la data di inizio e la data di fine. Verrà in aggiunta prese tutte le informazioni per fare in modo di verificare se questa volontà da parte del volontario continui anche in futuro, quindi vi sarà una verifica annuale. Cos'altro dire? L'area dell'ente all'interno della quale il volontario presterà la propria opera si farà carico di verificare l'attività, si farà carico anche di verificare che il volontario abbia le competenze specifiche, l'ente fornirà la copertura assicurativa all'interno, nei momenti in cui questa persona fa appunto l'opera sul territorio. Direi che sommariamente questo è. Non vi sarà nessun tipo di compenso, a fronte di queste attività, e qualora... il registro sarà pubblico e qualora a fronte ... Per espressa rinuncia del volontario, per gravi negligenze o perché vengono meno i requisiti di cui ai punti precedenti verrà rimosso dal registro stesso. Quindi, come si diceva, questo regolamento va a disciplinare un'area che al momento non era normata. Quindi io avrei descritto.

PRESIDENTE:

Grazie, Assessore. Chi vuole la parola su questo Punto all'ordine del Giorno? Prego!

SINDACO:

Giusto, volevo ringraziare sia gli uffici, ma soprattutto l'Assessore Buganè per essere riusciti a portare questo regolamento in Consiglio, perché era già un po' di tempo che insomma, se ne parlava. Avevamo visto che anche con l'hub vaccinale avevamo fatto un bando per cercare dei volontari che ci aiutassero ed è andata benissimo. Hanno risposto in 35 e altri ci chiedevano appunto, di potere fare un albo dei volontari puri, senza essere riconosciuti con l'altra associazione che è l'Auser, quindi abbiamo dato vita a questo regolamento. Speriamo appunto, di trovare dei volontari, perché c'è più bisogno di volontariato attivo, anche perché le cose da fare in un Comune grande come il nostro, sono tante. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, signora Sindaco. Consigliere Skuk, prego.

CONSIGLIERE SKUK:

Grazie, Presidente. Anch'io mi unisco al ringraziamento per il lavoro svolto dagli uffici e dall'Assessore Buganè. Il mio è un intervento breve che appunto serve a sottolineare la possibilità che mette a disposizione anche la Regione Emilia-Romagna per tutti i ragazzi al di sotto, ragazzi e ragazze al di sotto dei 30 anni, che si occupano di volontariato, che sono cittadini attivi, questa tessera si chiama YuongER Card, e dà la possibilità, appunto a chi si impegna attraverso la partecipazione attiva per la propria cittadinanza territori e comunità a ottenere degli sconti per attività sportive, piuttosto che culturali, cinema, musei, palestre e anche degli sconti nei servizi commerciali convenzionati. Quindi ben venga che appunto, si dia questa possibilità ulteriore di partecipare attivamente attraverso il volontariato, al di fuori anche di una singola associazione, ma mettendosi comunque a disposizione. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, Consigliere Skuk. Altri? Consigliere Vecchietini.

CONSIGLIERE VECCHIETTINI:

Grazie, faccio la nostra dichiarazione di voto come Pianoro Civica, il nostro sarà un voto favorevole e siamo contenti che si riesca a dare una forma a questo tipo di partecipazione. Per noi, insomma la partecipazione è fondamentale, la partecipazione non è soltanto il cercare di intervenire per dettare quella che è l'agenda politica dell'Amministrazione, ma anche quella di cercare di concretamente fare qualcosa per propria comunità, il proprio territorio. E quindi, per noi questo regolamento va in quel senso, in quella direzione e quindi vedrà il nostro voto favorevole. Ci teniamo a sottolineare l'auspicio che ovviamente il regolamento ci sembra un buon regolamento, ma ovviamente poi ci dovrà essere una traduzione in fatti dello stesso. Quindi, insomma non sarà facile per gli uffici fare fronte ovviamente al coordinamento di tutti i volontari, quindi insomma speriamo che ci sia una forte partecipazione e che si riesca a trovare anche un modo per dare concreta applicazione a questo regolamento. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, Consigliere Vecchietti. Ci sono altri? Altre dichiarazioni di voto? Il Consigliere D'Oristano è uscito un attimo, visto che mettevo in votazione verificavo se ... Allora, mettiamo in approvazione il Punto a cui in questo momento non è presente il Consigliere D'Oristano. Sta arrivando? Ho tardato un attimo perché mi dispiaceva, come dire, non farti partecipare al voto del Punto. Quindi metto in approvazione il Punto numero 2. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? Voto unanime. Mi sembra di avere capito che vada votata anche l'immediata eseguibilità della Delibera. Quindi chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanime anche l'immediata eseguibilità.

**REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PIANORO E SINGOLI VOLONTARI CIVICI E ISTITUZIONE DEL RELATIVO REGISTRO COMUNALE****PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 15 DEL 29/03/2022**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 27/04/2022	IL RESPONSABILE DELL'AREA V ISTRUZIONE, CULTURA, PARTECIPAZIONE Andrea Demaria

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 27/04/2022	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Laura Ciancabilla



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Gabriele Minghetti

Il Segretario Generale
Marco Carapezzi

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).